

PROPOSTA DI CRITERI
PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

A. VIGILI DEL FUOCO, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

La graduatoria sarà elaborata sulla base della anzianità di servizio, come di seguito specificato:

1. **Anzianità di servizio**: per ogni mese di anzianità nel ruolo di appartenenza viene attribuito: **1 punto**

Qualora il servizio sia stato effettuato in una “sede disagiata”, come successivamente individuate, **per ogni mese di effettivo servizio nello specifico distaccamento**, documentato dal Comandante provinciale, **con esclusione del personale ivi residente**, si attribuiscono:

2 punti

N.B.: con il criterio proposto viene superato il principio di precedenza legato alla data del diverso di concorso di accesso alla qualifica di VF, nonché – per i CS che hanno partecipato ai concorsi 2006, 2007 e 2008 – gli effetti derivanti dalla doppia quota relativa ad ogni annualità.

A parità di punteggio sub.1), si utilizzano i seguenti criteri

2. **Residenza**: vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di vigili del fuoco, per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Nel caso di Capo Squadra e Capo Reparto, per residenza s'intende quella coincidente con l'ultima sede occupata nella qualifica precedente a quella attuale.

3. **Condizioni di famiglia**:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**

3b) per ogni figlio a carico convivente: **punti 1**

3c) se il dipendente non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati **in via esclusiva** al genitore in questione:

punti 3 (per il primo figlio affidato o a carico, purché convivente)

punti 1 (per ogni altro figlio affidato o a carico, purché convivente)

3d) se il dipendente è divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati o a carico **congiuntamente** dei genitori:

punti 1,5 (per il primo figlio affidato o a carico, purché convivente)

punti 0,5 (per ogni altro figlio affidato o a carico, purché convivente).

Si precisa che sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro purché conviventi. Sono altresì considerati a carico i figli conviventi di maggiore età purché con reddito complessivo annuo lordo attualmente non superiore a 2.840,51 € (art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile:

punti 0,5

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione di non trasferibilità da parte del datore di lavoro.

A parità di punteggio totale, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (CRE, CR, CSE, CS, VC, VE, VQ, VF).

A.1 MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA PER LE SEDI DISAGIATE

Al fine di favorire la mobilità verso talune sedi disagiate (Lampedusa, Pantelleria ed altre come successivamente individuate) potranno essere previste procedure "ad hoc", con l'obbligo di permanenza nella sede per 3 anni.

In tali casi, per la formazione delle graduatorie, verrà privilegiata la residenza nel comune ove ha sede il distaccamento che costituirà diritto di precedenza per la mobilità. A parità di condizione di residenza si utilizzeranno i criteri di cui al sub.1) per l'anzianità di servizio ed al sub. 3) per le condizioni di famiglia.

Per il personale residente nella provincia ove ha sede il distaccamento verranno attribuiti **punti 4** ed a parità di punteggio si utilizzeranno i criteri di cui al sub.1) per l'anzianità di servizio ed al sub. 3) per le condizioni di famiglia.

Per il restante personale la graduatoria sarà elaborata secondo i criteri di cui ai sub.1), sub.2), sub.3).

In tutti i casi, a parità di punteggio finale, il criterio di precedenza è l'**Ordine di ruolo** secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità (CRE, CR, CSE, CS, VC, VE, VQ, VF).

A.2 TRASFERIMENTI EX LEGE N. 104/1992 E D. LGS. N. 267/2000

L'Amministrazione comunica annualmente, di norma entro il 30 aprile, la disponibilità dei posti di ciascuna sede riservata a tali istituti. Il personale potrà presentare domanda di trasferimento in qualsiasi periodo dell'anno, fermo restando che la mobilità del personale avente titolo, sulla base del completamento dell'istruttoria, avviene una volta all'anno, di norma entro il 30 giugno. Tale modalità di trasferimento potrà essere attuata anche in occasione della procedura di mobilità ordinaria.

In occasione della suddetta scadenza sopra individuata (30 aprile), viene fissata per ogni Ufficio centrale e territoriale, un'aliquota massima di posti da riservare al personale in possesso dei requisiti previsti dalle norme speciali, che rispetti entrambe le seguenti due condizioni:

- 1) il numero di posti disponibile è uguale al **10% della carenza** al momento esistente di personale operativo, arrotondato al numero intero per eccesso, intendendo per tale la somma della carenza complessiva nel ruolo dei VF, CS e CR;
- 2) i posti complessivamente occupati da personale in possesso dei requisiti previsti dalle norme speciali, compresi quelli già in servizio presso la Sede (che godono solo dei permessi), non può essere superiore al **10% dell'organico teorico complessivo** dell'Ufficio, in modo da non creare impedimenti alla continuità del servizio da garantire.

In caso di impossibilità ad accogliere le richieste per tutto il personale in possesso dei requisiti, i beneficiari della legge n. 104/1992 saranno valutati prioritariamente rispetto a quelli del decreto legislativo n. 267/2000.

In caso di concorrenza di più domande per una stessa sede rispetto a quelle individuate, verrà preso in considerazione l'ordine di arrivo delle istanze.

B. PERSONALE CHE APPARTIENE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDIO

1. Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo di appartenenza attuale che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori.

Più precisamente:

- **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
- **punti 0,2** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

2. Residenza: vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica

della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

3. Condizioni di famiglia:

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**

3b) per ogni figlio a carico convivente: **punti 1**

3c) se il dipendente non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati **in via esclusiva** al genitore in questione:

punti 3 (per il primo figlio affidato o a carico, purché convivente)

punti 1 (per ogni altro figlio affidato o a carico, purché convivente)

3d) se il dipendente è divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati o a carico **congiuntamente** dei genitori:

punti 1,5 (per il primo figlio affidato o a carico, purché convivente)

punti 0,5 (per ogni altro figlio affidato a carico, purché convivente).

Si precisa che sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro purché conviventi. Sono altresì considerati a carico i figli conviventi di maggiore età purché con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € (art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione di non trasferibilità da parte del datore di lavoro

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità.

In merito al trasferimento del personale in questione ai sensi della legge 104/1992 e del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione dell'esiguità dei ruoli, si precisa che per l'attuazione della mobilità dovrà essere garantita la necessaria sostituzione e, pertanto, i trasferimenti saranno di norma disposti in occasione delle procedure di mobilità ordinaria.

C. PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

1. Anzianità di servizio: il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente - nel ruolo di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti (l'accesso ai

suddetti ruoli richiedeva i medesimi requisiti, ad es. ex carriera di concetto), che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori.

Più precisamente:

- **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
- **punti 0,2** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri :

2. **Residenza:** vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

3. **Condizioni di famiglia:**

3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**

3b) per ogni figlio a carico convivente: **punti 1**

3c) se il dipendente non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati **in via esclusiva** al genitore in questione:

punti 3 (per il primo figlio affidato o a carico, purché convivente)

punti 1 (per ogni altro figlio affidato o a carico, purché convivente)

3d) se il dipendente è divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, sempreché dagli atti risulti che i figli siano stati affidati o a carico **congiuntamente** dei genitori:

punti 1,5 (per il primo figlio affidato o a carico, purché convivente)

punti 0,5 (per ogni altro figlio affidato o a carico, purché convivente).

Si precisa che sono considerati a carico i figli minori di età, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro purché conviventi. Sono altresì considerati a carico i figli conviventi di maggiore età purché con reddito complessivo annuo lordo attualmente non superiore a 2.840,51 € (art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione di non trasferibilità da parte del datore di lavoro.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità

In merito al trasferimento del personale in questione ai sensi della legge 104/1992 e del D.Lgs. n.267/2000, si precisa che saranno adottati gli stessi criteri previsti per il personale operativo con la variante della percentuale di riferimento delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) dello specifico paragrafo, fissata nella misura del **20%** anziché del 10%.

Nel caso di mancanza di domande per un determinato ruolo particolarmente carente, l'Amministrazione potrà valutare la possibilità di assegnazione temporanea a domanda di personale appartenente ad altri ruoli, senza oneri per l'Amministrazione.